

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1 PREMESSE

1.1. Il presente documento costituisce il documento di riferimento per l’esecuzione del contratto d’appalto di cui trattasi, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulato a seguito delle procedure di affidamento da parte di ASTI Servizi Pubblici S.p.A., di seguito “**Committente**”

1.2. Le prestazioni contrattuali devono essere tutte eseguite dall’appaltatore (“**Appaltatore**”) in conformità alle prescrizioni di cui al presente documento **come integrato**:

- (i) con l’ulteriore documentazione di contratto e, in particolare, il Contratto, gli allegati al Contratto (documentazione di gara, Disciplinare tecnico, capitolati, etc.) (“**Documenti Contrattuali**”);
- (ii) con le eventuali Norme Tecniche;
- (iii) con l’offerta dell’Appaltatore (“**Offerta**”).

1.3 Le condizioni di seguito riportate prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di servizio offerte dell’Appaltatore.

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali e nell’Offerta, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Documenti Contrattuali;
- 2) Capitolato Speciale d’Appalto;
- 3) Offerta tecnica.

1.5. Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in materia.

1.6. L’Appaltatore si impegna a restituire al Committente copia del Contratto, debitamente sottoscritto in forma digitale, secondo i tempi e le prescrizioni indicate dal Committente.

2 OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 Le attività oggetto dell’Appalto riguardano il servizio di verifica titoli di viaggio e le relative attività complementari nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell’Area Urbana di Asti, sulle linee extraurbane di competenza di Asti Servizi Pubblici S.p.a (Asti- Tigliole; Nizza M.to- Mombercelli e Nizza M.to- Vinchio), in conformità a quanto previsto nel presente atto e nei documenti di gara.

I servizi da affidare includono le seguenti attività:

- a) Pianificazione dei controlli dell’utenza a bordo autobus;
- b) Verifica titoli di viaggio, controllo, e, in caso di inadempienza alle norme tariffarie, contestazione della violazione ed emissione del verbale di contestazione e della relativa sanzione, regolazione dell’eventuale contestuale pagamento della sanzione tramite l’utilizzo di apparecchi provvisti di POS di proprietà dell’appaltatore;
- c) Verifica a campione dei tassi di evasione tariffaria;
- d) Rendicontazione periodica dei controlli, delle sanzioni e degli incassi

2.2 Le caratteristiche tecniche e prestazionali del servizio ed attività richieste sono tutte riportate nel Disciplinare Tecnico che qui si intendono integralmente richiamate.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le principali norme di riferimento che disciplinano i servizi oggetto dell’appalto sono: Legge Regionale n.1 del 04/1/2000 e s.m.i, Norme generali del contratto di trasporto (delibera CDA

di Asp 1/10/2019), legge n. 689 del 24/11/1981 Art.71 DPR. 753/80, come modificato dall'art.48 del D.Lgs.50/2017.

4 DURATA DEL CONTRATTO

4.1. La decorrenza del contratto è dalla stipula sino al termine di due anni dalla data del verbale di avvio del servizio, salvo esercizio eventuale proroga di ulteriori anni due.

4.2 In casi eccezionali e motivati, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4.3 Il Committente si riserva di attivare altresì la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 17, co. 8 e co. 9, del D.Lgs. 36/2023.

4.4 In caso di cessazione a qualsiasi titolo del contratto di servizio in essere tra il Committente e l'Agenzia Piemontese della Mobilità avente ad oggetto l'affidamento del servizio di TPL Urbano, il Contratto cesserà automaticamente i suoi effetti senza che l'Appaltatore maturi alcun diritto ad indennizzi o risarcimento, fatto in ogni caso salvo il pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate

5 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

5.1 L'importo dell'appalto consiste in un valore cosiddetto 'parte fissa' che riguarda l'attività di controllo e verifica svolta dal fornitore all'utenza e di una 'parte variabile' derivante dall'applicazione di una percentuale di trattenuta sulle sanzioni emesse a bordo autobus ed incassate entro 60 giorni dall'emissione.

Pertanto, l'importo dell'appalto, risulta essere ripartito in due voci, ovvero:

- 82.000,00 euro/annui per la parte fissa del servizio oltre IVA, comprensiva degli oneri da interferenze non soggetti a ribasso pari a 0 (zero) e dei costi della manodopera pari ad Euro 65.224,18 euro/annui;
- 28.000,00 euro/annui stimati per la parte "variabile", importo sul quale su cui l'operatore si tratterrà una percentuale massima del 50% delle somme incassate con le sanzioni emesse a bordo autobus ed incassate entro 60 giorni.

5.2 Il valore totale stimato dell'Appalto, per i 2 anni è di:

- € 164.000 per parte fissa;
- € 28.000 per parte variabile.
- € 46.000 quale fondo di accantonamento per imprevisti in corso di esecuzione contrattuale.

5.3 L'importo stimato di cui al precedente punto 5.2 è stato determinato sulla base dei costi sostenuti e delle somme incassate durante il contratto in essere.

5.4 Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs.36/2023 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Committente ha stimato in € 130.448,37 sul biennio.

5.5. Ai fini del calcolo dell'importo relativo alla parte variabile è stato stimato un numero di sanzioni incassate/anno pari a Euro 28.000. Tale numero è stato determinato sulla base del numero delle sanzioni emesse dall'Appaltatore uscente ed incassate entro 60 giorni nell'anno 2022.Nel calcolo della parte variabile non verranno conteggiate le penali/sanzioni chiuse per abbonamento dimenticato.

5.6 Tutti gli importi di cui sopra sono al netto dell'IVA.

6 UTILIZZO DI SPAZI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE DI ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

6.1 L'accesso dell'Appaltatore e di suo personale ai locali del Committente o di altre diverse sedi indicate dalla medesima potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. Il personale dell'Appaltatore, anche in quest'ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall'Appaltatore

medesimo con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o responsabilità del Committente. L'Appaltatore indicherà un suo preposto al proprio personale e Referente nei confronti della Committente, come previsto nel Disciplinare Tecnico.

7 GARANZIE – ASSICURAZIONI

7.1. I servizi oggetto della prestazione contrattuale devono avere le caratteristiche previste nel Disciplinare Tecnico di gara.

7.2 L'Appaltatore è tenuto alla prestazione delle assicurazioni applicabile in materia e nei Documenti Contrattuali.

7.3. L'Appaltatore dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, a propria cura e spese e mantenere in vigore fino alla scadenza del contratto a condizioni e con compagnie di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, la Polizza responsabilità civile terzi e Responsabilità Civile verso Dipendenti/Prestatori di lavoro (R.C.O.), rilasciata da primaria compagnia assicurativa. Le Polizze dovranno avere i seguenti massimali: **Responsabilità civile verso terzi ("RCT")**, per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto. La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per i danni da interruzione di attività oltre che la RC personale dipendenti e collaboratori. Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti di Asti Servizi Pubblici S.p.A., salvo il caso di dolo. Nel contratto dovrà altresì essere inclusa la clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all'importo della franchigia. **Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO")** per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 1.500.000,00. Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti di Asti Servizi Pubblici S.p.A., salvo il caso di dolo. In tali coperture dovranno essere ricompresi tutti i danni che l'Appaltatore può causare a terzi ivi compresa il Committente. Si precisa che le coperture assicurative di cui sopra, dovranno avere efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante e resteranno quindi a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere a Asti Servizi Pubblici S.p.A. copia delle polizze di cui sopra prima della data di loro decorrenza e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo, unitamente alle quietanze di intervenuti pagamenti dei premi.

Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Si precisa che l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza delle coperture assicurative sopra indicate, già attivate, aventi le medesime caratteristiche sopra esposte.

Resta inoltre inteso che il Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell' Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

7.4. Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che gravano sull'Appaltatore per legge o in forza del contratto. Conseguentemente, l'Appaltatore sarà pienamente responsabile degli eventuali danni a persone o cose, del Committente o di terzi, anche per le somme non assicurate o rientranti nelle eventuali franchigie delle polizze.

7.5. Su richiesta del Committente, l'Appaltatore fornirà evidenza scritta dell'esistenza delle coperture indicate nel presente articolo prima dell'inizio dell'attività e comunicherà immediatamente per iscritto alla Committente l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, di una qualsiasi delle suddette assicurazioni.

7.6. Il Committente non procederà ad alcun pagamento del corrispettivo fintanto che l'Appaltatore non abbia fornito evidenza dell'esistenza delle assicurazioni previste nel presente articolo.

8 DOVERE DI RISERVATEZZA

8.1. L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in qualsiasi modo, l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al *know-how*, alle procedure ed ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'Appaltatore da parte del Committente o, comunque, da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

8.2. L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terzi con cui egli organizza la prestazione contrattuale.

8.3. L'Appaltatore deve assicurare livelli di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla propria impresa.

8.4. L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto alla Committente di risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo eventuale danno.

8.5. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

8.6. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell'Appaltatore alla data della formalizzazione dell'Ordine/Contratto.

9 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI DELL'APPALTATORE

9.1. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione della prestazione contrattuale devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei Documenti Contrattuali.

9.2. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia.

9.3. Lo svolgimento del servizio a carico dell'Appaltatore non dovrà provocare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente al di là di quelli strettamente connessi con il tipo di attività da prestare.

9.4. L'Appaltatore si obbliga inoltre a tenere indenne il Committente da ogni responsabilità nei confronti di terzi per eventuali danni causati dall'Appaltatore e/o dai dipendenti di quest'ultimo collegati o connessi allo svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto.

10 SICUREZZA SUL LAVORO

10.1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*) e applicabili al caso del servizio oggetto del contratto.

11 REFERENTE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

11.1. Il Committente renderà noto comunicandolo per iscritto prima dell'avvio della prestazione contrattuale, il nominativo del referente interno individuato dell'esecuzione del contratto.

11.2. Il Referente dell'Esecuzione svolge ogni attività e/o ogni adempimento ad esso spettante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

12 REFERENTE DELL'APPALTATORE

12.1. L'Appaltatore è tenuto a farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza.

12.2. La nomina del Referente dell'Appaltatore dovrà essere formalmente trasmessa al committente con la sottoscrizione del Contratto, ovvero prima dell'avvio della prestazione contrattuale.

12.3. Il Referente dell'Appaltatore, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.

12.4. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente dell'Appaltatore avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

12.5. È sempre facoltà del Committente richiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Referente.

13 PERSONALE DELL'APPALTATORE

13.1. Il personale che l'Appaltatore destinato al Servizio ("**Addetti**") deve essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dal servizio da eseguire. L'organico definito in sede di documentazione di gara dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto. Qualora ciò non si verificasse l'Appaltatore ha l'obbligo di riportare l'organico ai livelli richiesti entro massimo 7 giorni dalla segnalazione scritta dell'Appaltante, pena l'applicazione delle penali previste al successivo art.22.1.

13.2. Prima dell'avvio delle attività l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione del Committente l'elenco degli Addetti che verranno impiegato per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, accompagnato da attestazione del possesso dei requisiti richiesti al punto 3 del Disciplinare Tecnico. Tale personale dovrà essere formalmente

delegato dal Committente all'elevazione delle sanzioni amministrative a norma della Legge Regionale n.1 del 04/1/2000 e s.m.i, Norme generali del contratto di trasporto (delibera CDA di Asp 1/10/2019), legge n. 689 del 24/11/1981 ed identificato da apposito tesserino da esporre in servizio.

13.3. L'Appaltatore dovrà garantire, a propria cura e spese, l'adeguata formazione del personale come previsto dal Disciplinare Tecnico. Nel corso del contratto l'Appaltatore dovrà inoltre assicurare l'aggiornamento del personale con particolare riferimento a novità normative, tariffarie o comunque attinenti all'attività oggetto dell'appalto.

14 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

14.1. Le comunicazioni dell'Appaltatore riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a P.E.C. al Referente dell'Esecuzione.

14.2. Le comunicazioni del Committente relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante P.E.C.

14.3. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate al Referente dell'Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

14.4. Le comunicazioni di servizio relative alla gestione ordinaria delle prestazioni verranno trasmesse a mezzo posta elettronica

15 CORRISPETTIVO

15.1. Il corrispettivo contrattuale si intende al netto di I.V.A.

15.2. La fatturazione dovrà tassativamente riportare il codice CIG di gara.

15.3. I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva, entro 30 giorni dalla data fattura fine mese.

15.4. Il corrispettivo stabilito nell'Ordine/Contratto si intende accettato dall'Appaltatore in quanto remunerativo degli obblighi assunti e rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatta salva l'adozione di eventuali varianti in corso di esecuzione, ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

16 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

16.1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale avverrà con le modalità contenute nel Contratto. Le fatture dovranno riportare il CIG del Contratto cui si riferiscono.

16.2. I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati a mezzo bonifico bancario nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati nel Contratto.

16.3. Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, verificata d'ufficio dal Committente ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia.

16.4. Qualora, alla data di emissione della fattura, contributiva e previdenziale, si procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

16.5. Nel caso l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese i pagamenti saranno effettuati alla Mandataria con le modalità di cui ai precedenti commi, salvo quanto previsto in Contratto.

17 SUBAPPALTO

17.1. Si rinvia a quanto indicato nella lettera d'invito.

18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 ove applicabile.

19 CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023, ove applicabile, e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei Documenti Contrattuali, il Committente - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) diffida ad adempiere;

b) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti per l'esecuzione del contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 94, 95, 98 del D.Lgs. 36/2023;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;

d) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*) (**"D.Lgs. 159/2011"**);

e) grave inadempimento all'obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

f) nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, agli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti del Committente;

g) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei libri paga o non autorizzato dal Committente;

h) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008;

i) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;

j) in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali superino il valore massimo del 10% dell'intero ammontare netto contrattuale;

k) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 8;

l) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;

m) violazione del Codice Etico e del MOG del Committente e successivi aggiornamenti;

20.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 20.1., il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà comunicato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente.

20.3. In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere al Committente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate.

20.4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

20.5. Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

20.6. Il Committente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

20.7. In caso di risoluzione da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del Contratto a semplice e mera richiesta del Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo.

21 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

21.1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, il Committente ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con P.E.C., di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 45 (quarantacinque) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto per diritto.

21.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge

che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

21.3. In ogni caso il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

21.4. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti al Committente.

22 PENALI

22.1. Di seguito si riportano le penalità previste per eventuali inadempienze contrattuali:

- 1) In caso di mancata trasmissione al Committente dei nominativi relativi al personale utilizzato per i servizi e/o eventuali sostituzioni verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- 2) In caso di mancata sostituzione del personale non ritenuto idoneo dal Committente verrà applicata una penale di euro 200,00 (duecento) al giorno naturale e consecutivo, a partire dal giorno successivo termine indicato da ASP;
- 3) mancato rispetto del numero di risorse/giorno richieste nella documentazione di gara verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento) per ogni persona mancante e per ogni giorno naturale e consecutivo;
- 4) In caso di irreperibilità del Referente dell'Appaltatore verrà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento) per ogni caso segnalato.

22.2. Il valore totale delle penali maturate nell'intero periodo contrattuale non potrà superare il 10% del valore di contratto. Al raggiungimento di tale limite il Committente avrà la facoltà di risolvere i rapporti contrattuali per colpa dell'Appaltatore e di affidare eventualmente a terzi la gestione del servizio addebitando all'Appaltatore gli eventuali maggiori oneri.

23 FACOLTÀ DI RECESSO DEL COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE

23.1. Il Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, mediante semplice comunicazione formale, con P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

23.2. la Committente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) interruzione dei pubblici servizi;
- (b) scioperi;
- (c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Asti o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;

(d) caso fortuito.

In tal caso è salva la facoltà del Committente di recedere dal Contratto.

23.3. Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni anche in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione e/o della conduzione ovvero dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante semplice comunicazione formale, con P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

23.4. In caso di recesso da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del contratto a semplice e mera richiesta del Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo.

24 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Comunitari, nel D.Lgs. 36/2023, nel d.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 136/2010.